

Università degli Studi di Padova

Statuto del Centro Interdipartimentale di ricerca “Studi Liviani”

Art. 1 Costituzione del Centro

1. Ai sensi ed ai fini previsti dall'art. 89 del D.P.R. 382/1980, in conformità all'art. 55 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova e all'articolo 119 del Regolamento Generale di Ateneo, è istituito il Centro Interdipartimentale di ricerca “Studi Liviani”, promosso dai seguenti Dipartimenti (Dipartimenti promotori): Dipartimento di SCIENZE STORICHE, GEOGRAFICHE E DELL'ANTICHITÀ (DiSSGeA), Dipartimento di STUDI LINGUISTICI E LETTERARI (DiSLL).
2. Al Centro possono aderire successivamente anche altri Dipartimenti (Dipartimenti annessi) come stabilito dal successivo art. 7.

Art. 2 Obiettivi e attività del Centro

1. Il Centro ha come obiettivo generale e primario quello di promuovere e coordinare studi e ricerche sulla figura del patavino Tito Livio, la sua opera, l'epoca e l'ambiente in cui visse, la sua fortuna nella tradizione e nella cultura occidentale.
2. Nella sua attività di ricerca il Centro si basa su un approccio interdisciplinare, coinvolgendo diverse prospettive di indagine di carattere storico, filologico, letterario e figurativo, secondo le linee di ricerca indicate in allegato.
3. Il Centro si pone, in stretto coordinamento con i Dipartimenti promotori e annessi, le seguenti finalità:
 - a) promuovere, sostenere e coordinare l'attività di ricerca scientifica nel campo degli studi liviani;
 - b) provvedere alla comunicazione, integrazione e sviluppo delle conoscenze fra studiosi di diversa estrazione scientifica;
 - c) acquisire e gestire risorse da impiegare ai fini dell'attività di ricerca di specifico interesse per il Centro.
4. Le finalità indicate verranno perseguite, in accordo con i Dipartimenti aderenti, mediante:
 - a) la promozione, il coordinamento e lo svolgimento della ricerca scientifica nel campo degli studi liviani;
 - b) l'organizzazione di incontri di studio, seminari, conferenze, pubblicazioni scientifiche sui temi propri della ricerca e la divulgazione, in accordo con l'Ateneo, dei risultati della medesima;
 - c) la progettazione e la realizzazione di pubblicazioni periodiche, collane di studi e testi, strumenti di aggiornamento bibliografico;
 - d) lo sviluppo di rapporti di collaborazione nazionali ed internazionali con Centri di Ricerca, Atenei, e altri operatori del settore pubblico e privato interessati alle tematiche oggetto del Centro;
 - e) la realizzazione di progetti intesi all'acquisizione dall'esterno di risorse finanziarie per la ricerca nell'ambito di ricerca del Centro;
 - f) il supporto alla progettazione di corsi di perfezionamento e di formazione *post lauream* dell'Ateneo e di soggetti esterni, fatte salve le norme per la partecipazione dei docenti;
 - g) l'organizzazione e la realizzazione di attività formative professionali non curriculari;

- h) la diffusione nelle forme più opportune dei risultati dell'attività di ricerca attraverso un'ampia opera di divulgazione anche e soprattutto nel territorio (cicli di lezioni, rapporti di collaborazione con le scuole).

Art. 3 Sede e gestione del Centro

1. Il Centro Interdipartimentale di ricerca "Studi Liviani" è un centro di spesa con autonomia gestionale ed è soggetto alle disposizioni previste dal Regolamento amministrativo contabile. La gestione amministrativa del Centro è affidata al DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE, GEOGRAFICHE E DELL'ANTICHITÀ (DiSSGeA), che è anche sede del Centro stesso.

Art. 4 Organi del Centro

1. Gli Organi del Centro sono:
 - il Consiglio Direttivo,
 - il Direttore.

Art. 5 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai Direttori dei Dipartimenti aderenti o loro delegati, dal Responsabile amministrativo del Dipartimento presso il quale ha sede il Centro e da una rappresentanza dei docenti sottoscrittori, in numero pari alla metà dei Direttori dei Dipartimenti promotori con arrotondamento per eccesso, eletta dai sottoscrittori stessi al loro interno.
2. Il decano dei docenti sottoscrittori, entro 30 giorni dalla costituzione del centro, indice le elezioni dei rappresentanti di cui al comma 1 e dà comunicazione dei risultati al servizio Statuto e regolamenti.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e comunque decade al rinnovo del Centro stesso.
4. Il Consiglio Direttivo elegge il Direttore tra i docenti sottoscrittori al Centro a maggioranza degli aventi diritto. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. Il mandato del Direttore coincide con quello del Consiglio Direttivo. Il Direttore può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Successivamente, può essere rieletto solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
5. Il Consiglio Direttivo:
 - fissa gli indirizzi generali relativi all'attività del Centro,
 - approva il programma quadriennale, il piano annuale di attività e la relazione annuale a fine esercizio solare predisposti dal Direttore,
 - approva contratti e convenzioni,
 - approva le nuove adesioni di singoli docenti e le nuove adesioni di Dipartimenti (con la maggioranza assoluta degli aventi diritto).

Art. 6 Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Centro ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti del Centro stesso.
2. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'esecuzione dei deliberati; predispone i programmi scientifici e ne coordina l'attività scientifica; sottopone inoltre al Consiglio Direttivo proposte in merito ad accordi di collaborazione e ad altre iniziative da espletare.
3. Il Direttore, in collaborazione con il Responsabile amministrativo, predispone, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo, il programma quadriennale, il piano annuale delle attività, nonché la relazione annuale di fine esercizio solare, che sottopone al Consiglio Direttivo.
4. Il Direttore nomina, tra i componenti del Consiglio Direttivo il Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Direttore e il Vicedirettore in ogni caso devono appartenere al personale docente di ruolo.

Art. 7 Nuove adesioni al Centro

1. L'adesione di nuovi Dipartimenti deve essere proposta dai rispettivi Consigli di Dipartimento, comunicata al Servizio Statuto e Regolamenti e approvata dagli Organi di governo dell'Ateneo, vista la preliminare approvazione del Consiglio Direttivo.
2. L'adesione di nuovi docenti è approvata dal Consiglio Direttivo visto il nullaosta del Direttore del Dipartimento del richiedente e comunicata al Direttore del Dipartimento di afferenza.
3. L'adesione di nuovi Dipartimenti o docenti non modifica la composizione del Consiglio Direttivo per la componente di rappresentanza dei docenti che potrà essere adeguata al nuovo assetto in fase di eventuale rinnovo del Centro.

Art. 8 Attività del Centro

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Centro si avvale del supporto dei Dipartimenti aderenti e dell'opera del personale aderente, nonché delle ulteriori risorse umane e strumentali messe a disposizione dai Dipartimenti aderenti, nei limiti stabiliti dai Dipartimenti stessi. Risorse umane e finanziarie non potranno gravare sul Bilancio Universitario. Inoltre il centro può avvalersi della collaborazione di personale non strutturato da esso stesso reclutato.
2. Il Centro può avvalersi anche di eventuali collaborazioni con personale non strutturato (dottorandi, assegnisti, borsisti) operante presso i Dipartimenti aderenti nonché con studiosi italiani e stranieri e della collaborazione con centri di ricerca e personale specializzato esterno.
3. Tali collaborazioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Qualora si tratti di personale non strutturato appartenente ad uno dei Dipartimenti aderenti, tale deliberazione dovrà avvenire previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento stesso.

Art. 9 Finanziamenti

1. Il Centro, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale di finanziamenti acquisiti su specifici progetti di ricerca da istituzioni o enti pubblici e privati nonché di erogazioni liberali o altre forme di finanziamento di istituzioni o enti pubblici e privati a sostegno dell'attività del Centro.
2. Il Centro, in conformità agli scopi istituzionali è orientato all'acquisizione di risorse finanziarie esterne al sistema universitario e, pertanto, non partecipa a iniziative di finanziamento della ricerca o di attrezzature promosse dall'Ateneo.

Art. 10 Rapporti tra Centro e Dipartimenti afferenti.

1. Nella proposta di istituzione del Centro, oltre a quanto previsto all'art. 119 commi 1 e 2 del Regolamento Generale di Ateneo, sono definite esplicitamente l'entità e la modalità di contribuzione del Centro agli oneri che derivano al Dipartimento sede amministrativa per la gestione del Centro stesso; esse vengono annualmente ridefinite in accordo tra il Consiglio Direttivo del Centro e il Dipartimento sede amministrativa.
2. In fase di chiusura dei progetti, eventuali utili di gestione sono ripartiti dal Consiglio Direttivo del Centro su proposta del responsabile scientifico del progetto.
3. Ai fini delle procedure di valutazione interne ed esterne all'Ateneo le attività e le risorse del Centro sono riferite in modo inequivoco, con modalità deliberate dal Consiglio Direttivo, ai Dipartimenti aderenti.

Art. 11. Durata, rinnovo o scioglimento del Centro

1. La durata del Centro è di quattro anni. Dopo due anni i dipartimenti sono tenuti ad effettuare una valutazione delle attività svolte dal Centro nel biennio che sarà sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo: tale valutazione intermedia verrà documentata agli organi competenti in sede di richiesta di rinnovo.
2. Il rinnovo del Centro potrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Consiglio Direttivo agli organi competenti almeno sei mesi prima della scadenza, previa presentazione di una dettaglia

relazione sull'attività svolta e di un programma di attività per il quadriennio successivo. La richiesta di rinnovo, la relazione e il programma devono essere valutati ed approvati dai Dipartimenti aderenti, ai sensi dell'art. 119 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo.

3. In assenza di richiesta di rinnovo o in caso di scioglimento, il Centro verrà chiuso con delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo. Con tale delibera verranno anche attribuiti i beni e le risorse in capo al Centro stesso. Le attività degli eventuali contratti non ancora scaduti saranno completate a cura del dipartimento a cui afferisce il responsabile del progetto e al quale verranno trasferiti gli eventuali debiti, crediti e disponibilità del progetto.
4. Su delibera del Consiglio Direttivo, e con le modalità richieste per le modifiche del presente Statuto, il Centro può essere sciolto anticipatamente.
5. I Dipartimenti aderenti potranno recedere dal Centro con preavviso di almeno sei mesi da inviare al Direttore del Centro e al Rettore, onorando gli impegni assunti.
6. I docenti aderenti al Centro potranno revocare la propria adesione con comunicazione al Direttore del Centro, al Direttore del proprio Dipartimento e al Rettore. Nel caso si tratti di responsabili scientifici potranno recedere solo dopo aver ultimato il progetto di ricerca di cui sono responsabili.
7. Qualora la revoca da parte di Dipartimenti o docenti aderenti al Centro causi effetti rilevanti sugli obiettivi ed sulle attività del Centro, il proseguimento delle attività del Centro medesimo dovrà essere posto dai Direttori dei Dipartimenti aderenti all'attenzione degli Organi di Governo dell'Ateneo.